

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di luglio in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n.2, nel mio studio, alle ore quindici e minuti venti.

Innanzi a me Avv. Marcello Claudio LUPETTI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **CONTE Simone**, nato a Roma (RM) il giorno 19 novembre 1978, residente in Roma, via Trionfale n. 11886, codice fiscale: CNT SMN 78S19 H501E, cittadino italiano;

nella sua qualità di Associato e Consigliere;

- **OTTAVIANI Andrea**, nato a Roma (RM) il giorno 6 settembre 1965, residente in Ardea (RM), via Aosta n. 38, codice fiscale: TTV NDR 65P06 H501I, cittadino italiano;

nella sua qualità di Associato e Presidente del Consiglio Direttivo della "**ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)**", in breve "**ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - ONLUS**", con sede legale nel Comune di Roma, via Evandro n. 18, codice fiscale: 10710511006, iscritta all'Anagrafe Onlus.

Io Notaio sono certo, della cui identità personale di detti comparenti, i quali con il presente atto:

PREMESSO CHE:

- i signori OTTAVIANI Andrea e CONTE Simone, come sopra generalizzati e CACCIAMANI Maurizio, nato a Roma (RM) il 13 aprile 1967, codice fiscale: CCC MRZ 67D13 H501K, cittadino italiano, hanno costituito un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)**" con atto a mio rogito, in data 26 novembre 2009 rep. n. 27/26, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 in data 1° dicembre 2009 al n. 39428 serie 1T.

- che il signor CACCIAMANI Maurizio, sopra generalizzato, ha comunicato le proprie dimissioni da socio e dalla carica di Vice Presidente, in data 13 settembre 2016, nelle modalità previste dalla legge e dallo statuto;

- che a seguito di detta comunicazione, l'associazione sopra citata è attualmente costituita dagli associati CONTE Simone, nella sua qualità di Consigliere e OTTAVIANI Andrea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;

- che ora l'associazione intende adeguare il proprio statuto a quanto disposto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore);

tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, mi chiedono di redigere il verbale di assemblea di detta Associazione ed in particolare il signor OTTAVIANI Andrea, nella sua qualità di Presidente del Consi-

Registrato a:
ROMA II
il 02/08/2019
al n. 23407
Serie 1T

glio Direttivo della "ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)", mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla assemblea della suddetta associazione, riunitasi oggi, in questo luogo, all'ora anzidetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statutario al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore");

2) Adozione di nuovo integrale testo di statuto e approvazione di tutti i relativi articoli.

Aderendo alla istanza fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 18 (diciotto) dello statuto sociale, il sopra comparso Presidente del Consiglio Direttivo, signor OTTAVIANI Andrea.

Egli, avendo verificato:

- che l'assemblea è stata convocata nei modi e termini di legge e di statuto;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e, precisamente:

- * OTTAVIANI Andrea, sopra generalizzato, Presidente;

- * CONTE Simone, sopra generalizzato, Consigliere;

- che sono presenti tutti gli associati nella persona dei signori:

- * OTTAVIANI Andrea e CONTE Simone;

- che tutti i presenti hanno dichiarato di essere stati informati della presente riunione, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti di cui sopra;

dichiara l'assemblea statutariamente costituita e valida, pertanto, a discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.

La seduta è aperta.

Passando all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale fa presente all'assemblea che occorre adeguare lo statuto, entro i termini di legge, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") il quale prevede norme inderogabili, norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria e norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà.

Il Presidente da quindi lettura in assemblea del nuovo testo proposto di statuto, precisando che il patrimonio dell'associazione è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come richiesto dalla legge per le associazioni del terzo settore, come risulta dall'estratto del conto corrente dell'associazione n. 296000 in essere presso la Banca Popolare di Spoleto, Agenzia n. 456 - Appia di Roma, che si allega al presente verbale sub **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, udite le dichiara-

zioni e le proposte del Presidente, all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano

DELIBERA

oggi,

- di accogliere tutte le proposte avanzate e compiutamente illustrate dal Presidente;
- di approvare il nuovo integrale testo dello statuto sociale in adeguamento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come sopra precisato, che qui si riporta integralmente:

"STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede - durata

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è corrente, con sede in Roma, via Evandro n. 18, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)" in breve "ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - ONLUS" e, qualora abbia ottenuto iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, "ASSOCIAZIONE GIANNI ELSNER - ETS".
L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa svolge le seguenti attività:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs n. 117/2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti con apposito Decreto Ministeriale:

- gestione di spazi messi a disposizione da Enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- predisposizione e pubblicazione di materiale informativo e divulgativo, studi e documentari su qualsiasi supporto;
- vendita di gadget e merchandising.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi al

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - Associati

Articolo 3 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi dell'associazione e partecipino con un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Articolo 4 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo per-personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 7 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- l'Organo di controllo, se nominato o se ricorrono le condizioni di legge per la sua nomina obbligatoria;

- il Revisore legale dei conti, se nominato o se ricorrono le condizioni di legge per la sua nomina.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 8 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o del-lo Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra due e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla legge.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o

se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e

se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017, ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V - Patrimonio - Divieto distribuzione utili - Bilancio - Libri associativi

Articolo 12 - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 15 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 - L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce l'associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 17 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

TITOLO VI - Volontari e Lavoratori

Articolo 18 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 19 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO VII - Estinzione o Scioglimento

Articolo 20 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 22 - Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RuntS.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, cesseranno quindi di avere efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

L'efficacia delle presenti modifiche statutarie si produrrà

quindi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico.

Ai sensi del Codice del Terzo Settore, la modifica della denominazione acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS.

Tanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus quanto l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS vengono pertanto inserite nello statuto sotto la condizione sospensiva della intervenuta decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In conformità a quanto precisato nella Circolare del 27 dicembre 2018 n. 20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che:

- *"la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico).";*

- *"l'efficacia degli adeguamenti statutari necessari di cui sopra apportati allo statuto della Onlus entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso";*

- *"deve ribadirsi quanto evidenziato già nella nota ministeriale n. 12604 del 29.12.2017:*

poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS.";

- *"gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus, previsti dal d.lgs. n. 460/1997". Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore sedici e minuti trentacinque.*

Le spese del presente atto e relative sono a carico

dell'Associazione.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, scritto a mano e a macchina da me e da persone di mia fiducia, da me letto ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti trentacinque.

Occupa il presente atto ventisette pagine di sette fogli.

F.to: Simone CONTE

F.to: Andrea OTTAVIANI

F.to: MARCELLO CLAUDIO LUPETTI NOTAIO (L.S.)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO INFORMATICO A DOCUMENTO CARTACEO

(Ai sensi dell'articolo 22 comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010).

Certifico io sottoscritto, dott. Marcello Claudio Lupetti, notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio alla Piazza Martiri di Belfiore n. 2, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del medesimo, é conforme all'atto formato su supporto analogico e da me Notaio Conservato al n. 4561 di Raccolta, con apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 14 settembre 2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority).

Roma li 20 gennaio 2021

File firmato digitalmente dal notaio



Firmato digitalmente da MARCELLO
CLAUDIO LUPETTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001